

**Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 – 20146 Milano**

Milano, 18/08/2022

Determinazione dell'Area Affari Generali e Legali n. AGL/20//2022

AREA PROPONENTE	Area Affari Generali e Legali	
Responsabile del procedimento	Il Dirigente dell'Area Affari Generali e Legali (Avv. Massimo Meraviglia)	<i>Firmato digitalmente</i>
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)	Il Dirigente Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria (dott. Rossana Coladonato)	<i>Firmato digitalmente</i>
Prot.	Oggetto: liquidazione spese legali sostenute dal Sig. L [REDACTED] P [REDACTED] B [REDACTED] nel Giudizio recante R.G. n. [REDACTED] – Tribunale Ordinario Civile di Lodi – ORDINANZA EX ART. 702-TER C.P.C. del 5 maggio 2022.	

Il Dirigente Responsabile dell'Area Affari Generali e Legali,

richiamata la Determinazione del Direttore Generale n. DG/42/2021 del 21.06.2021, con la quale il Direttore Generale conferiva incarico professionale all'Avv. Massimo Meraviglia ed all'Avv. Sabrina Allisio, quali legali interni dell'Amministrazione, al fine di introdurre un'azione legale nei confronti del Sig. L [REDACTED] P [REDACTED] B [REDACTED] per l'occupazione senza titolo del complesso immobiliare sito in Colturano denominato il Comunello, identificato al Catasto urbano al Foglio [REDACTED] mappale [REDACTED], subalterni [REDACTED];

dato atto che, con RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. del 17 agosto 2021, l'Azienda introduceva giudizio di merito dinnanzi il Tribunale Ordinario di Lodi, rassegnando le seguenti conclusioni "In via principale: - accertare e dichiarare che l'occupazione delle due unità immobiliari di proprietà della ricorrente, site nel Comune di Colturano via [REDACTED], identificate al Catasto urbano al Foglio [REDACTED], mappale [REDACTED] subalterni [REDACTED] e compiuta dal Sig. L [REDACTED] P [REDACTED] B [REDACTED] è stata perpetrata senza alcun titolo valido ed efficace, e, per l'effetto, condannare l'occupante a restituire immediatamente all'ASP IMMeS e PAT gli immobili suddetti liberi e vuoti da persone o cose; - condannare il Sig. L [REDACTED] P [REDACTED] B [REDACTED] responsabile dell'occupazione abusiva, al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dalla ricorrente in conseguenza dell'occupazione abusiva, da liquidarsi in via equitativa, tenendo conto, oltre di quanto dovuto per canoni ed oneri accessori per i mesi dal marzo 2021 sino alla riconsegna, per

rivalutazione ed interessi, anche delle spese necessarie alla ricorrente per il ripristino dei locali nello stato anteriore all'occupazione senza titolo; - in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”;

dato atto che, a seguito della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza, si costituiva nel giudizio recente R.G. n. [REDACTED] il Sig. L. [REDACTED], concludendo come segue: *“In via preliminare: - accertare e dichiarare l'incompetenza per materia del Giudice adito, essendo competente il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, sezione specializzata agraria, per tutti i motivi di cui alla narrativa; - nel caso in cui il Giudice non ravvisasse la propria incompetenza, come indicato nel capoverso che precede, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale svolta dalla ricorrente nel presente giudizio in quanto trattasi di materia locatizia alla quale deve essere applicata la disciplina di cui agli articoli 447 bis, 414 e ss cpc, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui all'art. 5, comma 1 bis D. Lvo n. 28/2010; Nel merito in via principale: - Per tutto quanto esposto in narrativa, accertato che l'occupazione, da parte del sig. P. [REDACTED] B. [REDACTED] L. [REDACTED], delle due unità immobiliari di proprietà della ricorrente, site nel Comune di Colturano ed identificate al Catasto urbano di detto Comune al foglio [REDACTED] mappale [REDACTED], subalterni [REDACTED] è legittima, respingere tutte le domande proposte in causa dalla ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta dal resistente in favore di parte ricorrente; Nel merito in via riconvenzionale: - Accertate le migliorie compiute, a proprie spese, dal sig. P. [REDACTED] B. [REDACTED] L. [REDACTED], alle due unità immobiliari di proprietà della ricorrente, site nel Comune di Colturano ed identificate al Catasto urbano di detto Comune al foglio [REDACTED], mappale [REDACTED] subalterni [REDACTED] condannare la Azienda di Servizi alla persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio alla refusione a favore del sig. P. [REDACTED] B. [REDACTED] L. [REDACTED], di tutti costi sostenuti e quantificati nel presente giudizio”;*

constatato che l'Ill.mo Giudice adito, con Ordinanza ex art. 702 ter del c.p.c. del 5 maggio 2022 emessa in seno al giudizio *de quo*, *“definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) Dichiaro l'incompetenza funzionale del Tribunale di Lodi, essendo competente la Sezione Specializzata Agraria presso il Tribunale di Lodi; 2) Fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti alla Sezione Specializzata Agraria presso il Tribunale di Lodi; 3) condanna ASP IMMES E PAT a rifondere a L. [REDACTED] P. [REDACTED] B. [REDACTED] le spese di lite che liquida in € 1.400,00 per compensi oltre accessori di legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014”;*

ritenuto che la decisione inerente la competenza non sia del tutto convincente, anzi è tale da indurre a vagliare un'impugnazione, ma che tale scelta in concreto comporterebbe dei tempi significativamente maggiori prima di giungere alla decisione di disporre il rilascio dell'immobile che nell'interesse della proprietà è di maggiore rilievo rispetto a sopportare l'onere inerente le spese legali assegnate con il provvedimento di tale dubbia fondatezza, talché appare più opportuno chiudere questa fase giudiziale provvedendo al riconoscimento economico disposto e procedere senza ulteriore rinvio alla riassunzione della causa, come da provvedimento giudiziale richiamato, attività giudiziaria già concretamente intrapresa con ricorso depositato lo scorso 12 agosto 2022;

considerato che l'Avv. Debora Marnini, con PEC del 17.5.2022, chiedeva il pagamento delle spese legali liquidate a favore del proprio assistito, quantificandole in complessivi euro 1.935,40, importo di seguito meglio definito:

Diritti ed onorari complessivi	1.400,00
Spese generali (15%)	210,00

Totale imponibile	1.610,00
Cpa (4%)	64,40

Totale	1.674,40
Spese esenti	259,00

Imposta di bollo	2,00

TOTALE DOVUTO	1.935,40

rilevato che questa Amministrazione non intende in alcun modo esimersi dall'adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento e, pertanto, ritiene opportuno liquidare le spese di soccombenza, così come indicate in sentenza e specificate nella richiesta formulata dal Sig. Lo [REDACTED] per il tramite del proprio legale, allo scopo di evitare l'insorgere di azioni giudiziali che comporterebbero un maggiore esborso da parte dell'Ente;

precisato che, parallelamente alla liquidazione delle spese legali in favore del Sig. L [REDACTED], l'Azienda ha già riassunto il giudizio nel termine stabilito nell'Ordinanza del 5 maggio 2022, avanti alla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Lodi al fine di far valere i propri legittimi interessi ed i propri diritti dinnanzi al Giudice ritenuto competente;

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Area Affari Generali, Legali;

attestata la legittimità dell'atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

evidenziato che la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di esecutività da parte del Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo, ai sensi del disposto dell'art. 34, comma 2, lett. c) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

atteso che con Determinazione DG/81 del 4.11.2019 è stata formalizzata la nomina di Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo in capo alla Dott.ssa Rossana Coladonato, Dirigente Responsabile dell'Area Gestione Risorse Umane e Accreditamento;

richiamata la Deliberazione Consiliare di indirizzo n. 9=10 del 27.12.2018 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio", recante nomina del Dott. Giuseppe Calicchio a Direttore Generale di questa Azienda;

DISPONE

per le motivazioni tutte citate e circostanziate in premessa:

1. di dare esecuzione a quanto disposto dal Giudice di merito, pertanto di procedere al pagamento, in favore del Sig. L. [REDACTED] P. [REDACTED] B. [REDACTED], delle somme liquidate con Ordinanza del Tribunale Civile di Lodi del 5 maggio 2022, per un importo complessivo di € 1.935,40 (comprensivo di € 1.400,00 a titolo di spese liquidate, € 210,00 a titolo di rimborso forfettario al 15%, € 64,40 a titolo di CPA 4% ed € 259,00 a titolo di spese esenti, € 2,00 a titolo di imposta di bollo);
2. di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, sarà finanziato nell'ambito del Budget n. 208/2022 come da annotazione del Servizio Economico Finanziario così come segue CO.GE. 518.011.00150 autorizzazione nr.70/2022.

Il Dirigente Responsabile dell'Area
Affari Generali e Legali
(Avv. Massimo Meraviglia)

Visto di esecutività del Direttore
del Dipartimento Tecnico-Amministrativo,
ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c) Reg. Org. e Cont.
(dott.ssa Rossana Coladonato)

Atto firmato digitalmente,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.